

IL TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dr.ssa Manuela Palvarini	giudice relatore
dr.ssa Alessandra Mannino	giudice

a scioglimento della riserva assunta in data odierna,

richiamato il decreto reso in data 19.09.2018 (in merito alla sanzione comminata dal legislatore alla società in concordato preventivo con riserva o in bianco che non adempia esattamente gli obblighi informativi periodici imposti dal Tribunale),

dato atto che la sanzione sancita all'art. 161, comma IX, l. f. troverebbe applicazione anche nel caso in cui si ammettesse la rinuncia postuma (sic!) alla domanda di cui al precedente sesto comma, **che**, in entrambi i casi (dichiarazione di inammissibilità della domanda "inadempita" e/o dichiarazione di estinzione della procedura "rinunciata"), la debitrice non potrebbe presentare altra domanda "*ai sensi del medesimo comma*" nei due anni successivi (per essere comunque mancata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti) **e che**, per contro, per *ius receptum* (cfr. tra le altre Cass. Sez. U, Sentenze n. 9935 del 15/05/2015 e n. 9936 del 15/05/2015), in pendenza di un procedimento di concordato preventivo "ordinario" (del tipo di quello iscritto a ruolo dalla debitrice in data 05.11.2018 rubricato al n. r. g. 10/2018), il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. f. e cioè, rispettivamente, quando la ("diversa") domanda di concordato ("pieno") sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata o quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato;

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile la domanda depositata in data 10.07.2018 dalla società IMMOBILIARE FABRIZIO S.r.l. iscritta al n. 6/2018 r. g..

RISERVA la liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale all'esito del deposito di proposta di parcella.



DISPONE la riunione alla procedura prefallimentare iscritta al n. r. g. 68/2018 della procedura iscritta al n. r. g. 10/2018.

Si comunichi anche al commissario giudiziale.

Così deciso in Varese, 06/11/2018

Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa

